



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da:  
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore  
Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Laura Davi  
in Merano, Via Portici, 82;

*contro*

Ministero della Difesa,  
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare,  
Stato Maggiore dell'Esercito Italiano,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato,  
domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

*per l'annullamento*

1) del D.M. [REDACTED], notificato al ricorrente in data  
[REDACTED] con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale  
per il Personale Militare - Il Direttore Generale ha disposto la  
sospensione disciplinare dall'impiego del ricorrente, a decorrere dalla

data di notifica del provvedimento, per mesi quattro con la seguente motivazione: “Graduato dell'Esercito, il [REDACTED] risultava positivo ai cannabinoidi a un drug test di screening eseguito dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di [REDACTED]. Il risultato veniva confermato dalla successiva controanalisi svolta dal Laboratorio Regionale Antidoping dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di [REDACTED], come da referto del 17 maggio 2013. Il graduato, con tale comportamento, ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito, con particolare riguardo al dovere di conservare le proprie capacità, evitando l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico”;

2) dell'esito del drug test di screening eseguito presso il Dipartimento Militare di medicina Legale di [REDACTED]

3) dell'esito della controanalisi effettuata presso il Laboratorio Regionale Antidoping dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di [REDACTED] con referto del 17 maggio 2013, che ha riscontrato la positività del ricorrente ai cannabinoidi;

4) della contestazione degli addebiti formulata nei confronti del ricorrente in data 10.09.2013, e notificatagli in data 13.09.2013, da parte dell'Ufficiale Inquirente;

5) di tutti gli atti dell'inchiesta formale disposta il 17 agosto 2013 dal Comandante [REDACTED] nei confronti del ricorrente;

6) della proposta con cui il Comandante [REDACTED] a conclusione dell'inchiesta formale disposta nei confronti del ricorrente, ha proposto di infliggere allo stesso la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi sei;

7) dell'atto recante prot. n. [REDACTED] Cod. Id. BTGP Ind. CL 5.8.4 con il quale l'Ufficiale Inquirente ha comunicato al ricorrente che in data 9.10.2013 si era chiusa l'istruttoria formale a suo carico;

8) dell'atto recante prot. n. [REDACTED] Cod. Id., datato 30.09.2013 redatto dall'Ufficiale Inquirente ed avente ad oggetto "inchiesta formale disciplinare - invito a presentare memorie e documenti";

e di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Cons. Terenzio Del Gaudio e udito l'avv. L. Davì, in sostituzione dell'avv. A. F. Tartaglia, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il ricorrente, primo caporal maggiore dell'Esercito Italiano, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe relativi alla sospensione disciplinare dall'impiego inflitta al medesimo per mesi quattro in seguito alla positività ai cannabinoidi riscontrata in occasione della sottoposizione a un drug test di screening in data [REDACTED] e confermata dalla successiva controanalisi.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d'impugnazione:

1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1357 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66. Eccesso di potere per errore e/o carenza dei presupposti, illogica, incongrua ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto, inadeguatezza ed insufficienza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, inattendibilità, sproporzione, sviamento di potere;

2) Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di gradualità delle sanzioni. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Stato Maggiore dell'Esercito Italiano a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza del [REDACTED] il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, 1° Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito Italiano attualmente in servizio presso il [REDACTED]  
[REDACTED], in data 6.5.2013 veniva sottoposto dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di [REDACTED] a un drug -

test di screening effettuato a campione che dava esito positivo ai cannabinoidi.

Le controanalisi effettuate presso l'Istituto di Tossicologia forense e antidoping – Laboratorio regionale e antidoping di [REDACTED] sullo stesso campione urinario in data 9.5.2013 confermavano la positività del ricorrente ai cannabinoidi con un risultato di 0,22 ng/ml, quantitativo di poco superiore al livello di riferimento di 0,15 ng/ml.

In seguito ad un tanto, e per dirimere ogni dubbio sulla sussistenza dell'idoneità al Servizio militare incondizionato, l'interessato veniva inviato, su richiesta del dirigente del servizio sanitario di Reparto, presso l'Istituto di Tossicologia forense dell'Università di [REDACTED] per essere sottoposto a drug test mediante esame del capello.

Il suddetto esame, eseguito in data 3.7.2013, dava tuttavia esito negativo.

In data 17.8.2013 il Comandante [REDACTED] disponeva l'avvio di un'inchiesta formale disciplinare di stato nei confronti del ricorrente, contestandogli il seguente addebito: “[REDACTED] [REDACTED] sottoposto a “drug – test” di screening in data 6 maggio 2013, è risultato positivo ai cannabinoidi. Tale risultato è stato confermato, con referto datato 17 maggio 2013, dalle controanalisi effettuate presso il Laboratorio Regionale Antidoping presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di [REDACTED]. Dalla condotta tenuta dal Graduato emergono gravi profili di responsabilità disciplinare in palese contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito ed al senso di responsabilità”.

L'inchiesta formale disciplinare di stato si concludeva con l'emanazione dell'impugnato decreto n. [REDACTED] dd. [REDACTED] con il quale il Direttore Generale per il Personale Militare del

Ministero della Difesa decretava la sospensione disciplinare dall'impiego del ricorrente per mesi quattro con la seguente motivazione: "Graduato dell'Esercito, il 6 maggio 2013, risultava positivo ai cannabinoidi a un drug test di screening eseguito dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di ██████████. Il risultato veniva confermato dalla successiva controanalisi svolta dal Laboratorio Regionale Antidoping dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di ██████████ come da referto del 17 maggio 2013. Il graduato, con tale comportamento, ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito, con particolare riguardo al dovere di conservare le proprie capacità, evitando l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico".

Il suddetto provvedimento, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, è oggetto di impugnazione mediante il presente ricorso, a sostegno del quale vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 1357 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66 ed eccesso di potere sotto molteplici aspetti.

A parere del Collegio si prospetta fondata la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che l'Amministrazione ha considerato sufficiente, ai fini dell'adozione dell'impugnato provvedimento di sospensione disciplinare dall'impiego per mesi quattro, l'esito del test delle urine eseguito in data 6.5.2013 presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di ██████████ e confermato dalle controanalisi effettuate sullo stesso campione presso l'Istituto di Tossicologia forense e antidoping – Laboratorio regionale e antidoping di ██████████ in data 9.5.2013, senza tener in alcun modo

conto dell'esito totalmente negativo del drug test eseguito mediante esame del capello.

Nel premettere di non essere né fumatore di sigarette né, tantomeno, assuntore di sostanze stupefacenti, il ricorrente prospetta la possibilità di un'involontaria inalazione di fumo passivo dovuta alla convivenza di sei mesi con la propria compagna, la quale, a causa di gravi motivi personali, aveva cominciato a fare uso di cannabinoidi.

Un tanto sarebbe avvalorato, per l'appunto, dall'esito negativo del drug test eseguito mediante esame del capello, che l'interessato afferma essere l'unico tipo di analisi che possa incontestabilmente comprovare l'avvenuta assunzione di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente, atteso che "le sostanze d'abuso o i loro prodotti di degradazione immessi nel circolo sanguigno vengono immagazzinati nella radice del capello e rimangono a lungo nella matrice. Il test sul capello è l'unico strumento di indagine che permette un'analisi retrospettiva attendibile".

Il ricorrente rappresenta di essere stato peraltro giudicato idoneo al servizio militare incondizionato proprio in virtù del risultato negativo del drug – test eseguito mediante analisi del capello; test a suo dire comprovante la sua assoluta estraneità ai fatti oggetto di contestazione in sede di procedimento disciplinare di stato.

Osserva il Collegio che, invero, sia l'addebito contestato al ricorrente, sia la motivazione dell'impugnato provvedimento di sospensione dall'impiego per mesi quattro nulla dicono riguardo all'esito negativo del drug – test eseguito mediante l'esame del capello.

Di un tanto viene dato meramente atto nelle conclusioni contenute alla lettera E. della relazione finale dell'Ufficiale inquirente redatte

nell'ambito dell'inchiesta formale disciplinare di stato (cfr. doc. n. 5 dell'Amministrazione).

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'esito negativo del drug – test sul capello costituisca un elemento di valutazione non trascurabile ai fini dell'assunzione delle determinazioni finali di competenza dell'amministrazione.

Ed un tanto in considerazione sia dell'attendibilità di tale metodologia di esame, sia della discordanza rispetto alle risultanze del drug – test eseguito sul campione di urine, sia, in riferimento a queste ultime, dell'accertato non rilevante superamento del valore di riferimento (0,22 ng/ml a fronte di 0,15 ng/ml) che potrebbe non escludere possibilità diverse da quella dell'assunzione volontaria di sostanze cannabinoidi (come ad esempio la dedotta involontaria inalazione di fumo passivo di tali sostanze), sia perché, per quanto attiene alla positività riscontrata dalle analisi delle urine, non si comprende quale riscontro si possa rinvenire in un'analisi con un valore di concentrazione pari a 0,22 ng/ml (cfr. doc. n. 1 dell'Amministrazione) se il valore del cut – off per i cannabinoidi è indicato in 50 ng/ml.(cfr. in tal senso T.R.G.A. Bolzano, 29.9.2006, n. 374).

Oltretutto, in un più ampio quadro di valutazione della personalità dell'interessato, si tratta di graduato che: - afferma (e l'Amministrazione non contesta) di essere già stato sottoposto in passato ad analisi della specie con esito negativo (cfr. doc. n. 3 del ricorrente); è stato valutato "Superiore alla media" dal 22.5.2003 al 27.12.2007 e "Eccellente" dal 27.12.2007 al 31.12.2012; ha conseguito un Elogio dal Comandante del Reparto [REDACTED] [REDACTED] in data 7.9.2009; non è stato in



precedenza destinatario di addebiti della specie (cfr. doc. n. 5 dell'Amministrazione).

Ritiene il Collegio che la discordanza di esito degli esami nonché l'incertezza sull'effettiva volontaria assunzione da parte del ricorrente di sostanze cannabinoidi avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad espletare un approfondimento di istruttoria.

In conclusione, il ricorso è fondato ed è da accogliere in riferimento alle censure di eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria.

Per l'effetto va annullato il provvedimento n. [REDACTED] dd. [REDACTED] del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare impugnato sub 1.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese nell'importo che viene liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. [REDACTED] dd. [REDACTED] del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare impugnato sub 1.

Condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente nell'importo che viene liquidato in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento / 00) oltre IVA, CNPA e oneri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]  
[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Luigi Mosna, Consigliere

Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore

Peter Michaeler, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

[REDACTED]  
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)